



Il Sindaco

n. 310 del 29.12.2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO - ADOZIONE DELL'ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ✓ si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria;
- ✓ ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- ✓ la Regione Lombardia ha evidenziato che i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno rappresentano una fonte molto importante d'inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10);
- ✓ nelle ore immediatamente successive all'utilizzo di fuochi d'artificio si registra un peggioramento dei valori della qualità dell'aria, anche con elevati picchi in atmosfera, in particolare di polveri sottili (PM10); la tipologia degli inquinanti prodotti dagli scoppi è infatti nociva e contiene tra l'altro valori non trascurabili di potassio (K), stronzio (Sr), bario (Ba), magnesio (Mg), alluminio (Al), zolfo (S), titanio (Ti), manganese (Mn), rame (Cu), bromo (Br), piombo (Pb);
- ✓ l'incremento delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera e la loro permanenza nel tempo dipendono anche dalle condizioni meteorologiche; è quindi particolarmente importante nel periodo invernale limitare al massimo i fuochi d'artificio come segnalato dalla Regione Lombardia sul proprio sito in data odierna;
- ✓ sul sito istituzionale di Arpa Lombardia e Regione Lombardia in data odierna sono state pubblicate le misure temporanee di primo livello per la qualità dell'aria che rimangono in vigore per tutta la provincia;
- ✓ con ordinanza sindacale prot. n. 239958 del 11/10/2017 avente ad oggetto "Misure temporanee fino al 31 marzo 2018 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale ..." al punto C) si dispone che, al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 per 4 giorni consecutivi entreranno in vigore, tra le altre, le seguenti misure di primo livello:
 - divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto;
- ✓ durante il periodo festivo del capodanno è consuetudine l'utilizzo di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e botti e che tale condotta è causa di problemi relativi alla sicurezza dei cittadini per l'utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minori e

Settore Polizia Locale

Via Marsala, 13 | 20900 Monza | Tel. 039.28161 | Fax 039.2816257

email polizialocale@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0288652/2017 del 29/12/2017
Class.: 15.8.5 «VARIE INTERESSANTI LA PUBBLICA SICUREZZA»

- per l'uso indiscriminato soprattutto presso luoghi frequentati, quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
- ✓ esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi ammessi alla vendita al pubblico poiché si utilizzano materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia per chi li maneggia sia per chi venga fortuitamente colpito;
 - ✓ deleterie conseguenze possono determinarsi anche a carico degli animali domestici poiché il fragore dei boti oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
 - ✓ tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali e che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979, è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativamente alla protezione degli animali presenti sul territorio;
 - ✓ ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;
 - ✓ l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l'uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'Amministrazione Comunale, ancorché nella Città di Monza non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta alle conseguenze derivanti dalle condotte sopra evidenziate;
- ✓ stante le condizioni meteorologiche particolarmente significative per la formazione e l'accumulo degli inquinanti è importante ridurre ogni ulteriore possibile fonte d'immissione di gas e particolati atmosferici;

VISTI:

- ✓ l'art.703 del Codice Penale;
- ✓ l'art.57 T.U.L.P.S.;
- ✓ la circolare 559 dell'11.01.01 del Ministero dell'Interno;
- ✓ l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- ✓ l'art. 7-bis del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- ✓ la Legge 24/11/1981 n° 689 ed in particolare l'art 16 c. 2 come modificato dall'art. 6 bis del D.L 23 maggio 2008 n° 92 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008 n. 125;
- ✓ l'ordinanza sindacale prot. n. 239958 del 11/10/2017 avente ad oggetto "Misure temporanee fino al 31 marzo 2018 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale ...";
- ✓ la D.G.R. 7095 del 18/09/2017;
- ✓ il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155;
- ✓ l'art. 35 dello Statuto Comunale;

RITENUTO CHE

risulta opportuno provvedere all'emanazione di apposito provvedimento, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela

dell'integrità fisica delle persone tutelando al contempo l'incolumità degli animali e prevenire eventuali situazioni di pericolo per tutta la cittadinanza;

DATO ATTO CHE

per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA

- ✓ la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano ed il rischio di provocare "danni" alle persone, agli animali ed alle cose in particolare vietando nei giorni di fine anno e in luogo pubblico o aperto al pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiettante (c.d. botti e petardi) ed ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;
- ✓ la necessità di adottare un provvedimento a tutela dell'ambiente e della protezione della salute;

ORDINA

A partire dal 30 dicembre 2017 e fino a tutto il giorno 1 gennaio 2018 in ambito urbano nelle seguenti località:

- ✓ area monumentale - centro storico NAF "Nuclei di Antica Formazione: Centro e Borghi Storici - aree A" che sono luoghi interessati da consistenti flussi turistici e di persone compresa all'interno della delimitazione individuata dal PGT "Piano di Governo del Territorio" alla tavola PR.02 della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 6/2/2017, come meglio indicato nella tavola allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante (i NAF comprendono parti del territorio comunale identificabili come insediamenti storici nella categoria IGM di prima levata 1888 - si tratta di aree ed edifici inclusi e/o ai margini dell'originaria città murata o facenti parte degli antichi nuclei di Sant'Albino e San Fruttuoso);
- ✓ Parco Villa Reale, Villa Reale compresi i giardini, le sue pertinenze e parcheggi, come delimitati dalla "cinta muraria", compresa/estesa ai 100 metri dalla cinta ed entro 300 metri dagli ingressi, nel territorio del Comune di Monza;
- ✓ ospedale, centri ed istituti di cura e salute posti nel centro urbano - entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
- ✓ parchi e giardini - entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
- ✓ nelle aree mercatali nei giorni e nelle ore di svolgimento del mercato con estensione ai 150 metri dalla delimitazione dell'area;
- ✓ luoghi di culto, luoghi di aggregazione e di ritrovo, pubblici esercizi entro 50 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;

È VIETATO

l'utilizzo di botti e petardi di qualsiasi tipo oltreché l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti ed altri materiali esplosivi in genere, in luogo pubblico o aperto al pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o sui luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

AVVERTE CHE

- ✓ chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 150,00

- ad € 450,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 150,00);
- ✓ i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
 - ✓ il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
 - ✓ salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei prodotti/materiali pirotecnici ed esplosivi e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione;
 - ✓ delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti alla loro sorveglianza;

AVVISA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ✓ ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini del D.LGS 104/2010;
- ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni;

DISPONE INFINE CHE:

il presente provvedimento sia:

- ✓ Reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e con altre forme di pubblicità;
- ✓ Trasmesso per quanto di eventuale competenza e per opportuna informazione:
 - Al Prefetto di Monza;
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Al Commissariato di Monza;
 - Al Comando Gruppo Carabinieri Monza;
 - Al Comando Gruppo Guardia di Finanza Monza.

Monza, 29.12.2017

IL SINDACO
Dario Allevi.